

annullamento anche quando non sia stato danneggiato dal contratto, ma esista solo un danno potenziale.

Una ipotesi particolare di conflitto di interessi si ha nel caso del contratto con se stesso (art. 1395). Anche in questo caso è sempre possibile annullare il contratto, a meno che il rappresentato non abbia specificamente autorizzato la sua conclusione, ovvero il contenuto di esso sia predeterminato, così da escludere il conflitto di interessi. Ad escludere tale conflitto non sembra che sia sufficiente, ad esempio, la determinazione del prezzo di vendita o acquisto di un bene, dovendo intendersi tali indicazioni come limite minimo per la vendita e massimo per l'acquisto, ma non escludendo questa comunque l'obbligo per il rappresentante di ottenere il prezzo più vantaggioso. Il conflitto di interessi sembra invece debba escludersi in caso di prezzi fissi o standard o prezzi d'imperio che la volontà delle parti non può modificare. Discusso è il caso in cui ci sia una collusione fra il rappresentante e il terzo: secondo alcuni questo potrebbe essere chiamato a rispondere per illecito extracontrattuale ex art. 2043; secondo altri la collusione crea per il rappresentato un danno analogo a quello cagionato dal contratto con se stesso e quindi ne conseguirebbe anche in questo caso l'annullabilità del contratto.

Quando l'abuso proviene da trascuratezza o lesione dell'interesse del terzo l'atto è efficace e non annullabile però dà luogo a responsabilità del rappresentante per inadempimento. Lo stesso può dirsi nel caso in cui egli si discosti dalle istruzioni ricevute. Se tali istruzioni risultano dalla procura, l'atto sarà addirittura inefficace perché si eccederebbe la procura stessa; in caso contrario l'atto è valido ed efficace salvo il risarcimento dei danni nei confronti del rappresentato. Questa disciplina consegue al principio della autonomia dell'atto di procura, nel senso che questa è perfetta e esplica la sua efficacia a prescindere dal rapporto di gestione sottostante. In tal modo si tutela anche l'affidamento del terzo contraente, il quale, nel contrarre con il rappresentante, non può indagare se egli stia adeguatamente tutelando l'interesse del rappresentato.

Si ha invece falsa rappresentanza quando il contratto è stipulato da chi non ha alcun potere rappresentativo o eccede i limiti della procura. In questo caso il contratto non è efficace nè rispetto al rappresentato, che non ha conferito tale potere allo stipulante; nè rispetto al rappresentante, che compie comunque il negozio in nome del rappresentato; nè nei confronti del terzo, visto che il contratto non è operante nei confronti del rappresentato.

Tale contratto, si noti, non è nè nullo, nè annullabile: esso è semplicemente inefficace, ma può comunque acquisire il requisito mancante di efficacia tramite la successi-

FALSUS PROCURATOR

È tenuto a risarcire i danni derivanti dall'interesse negativo del terzo, ovvero l'interesse che egli ha a non essere partecipe o destinatario di un atto inefficace. Tale danno dovrà essere certo, e quindi sarà possibile un risarcimento solo allorquando l'inefficacia sia divenuta definitiva. Il terzo non dovrà comunque essere in colpa, e quindi non dovrà essere caduto in errore inescusabile, cioè in un errore evitabile usando la normale diligenza.

va ratifica del rappresentato. La giurisprudenza sembra essere dell'avviso che il contratto concluso dal falso rappresentante sia un contratto sottoposto alla condizione legale della ratifica. Perciò, pur non producendo effetti, costituisce a carico del terzo il vincolo contrattuale, pertanto egli non potrebbe recedere unilateralmente dall'impegno preso. Il terzo può tuttavia fissare al rappresentato un termine entro il quale decidere se ratificare o meno il contratto.

La ratifica è sottoposta alle stesse norme che regolano la procura, richiede le stesse forme e può quindi essere manifestata anche tacitamente. Essa è un atto recettizio nei confronti del terzo contraente e svolge i suoi effetti *ex tunc*, rende quindi il negozio efficace fin dal momento in cui esso fu concluso, restando fermi i diritti dei terzi acquisiti anteriormente alla ratifica e incompatibili con l'atto dispositivo del rappresentante.

Il falso rappresentante incorre naturalmente in una responsabilità per il danno provocato al terzo contraente, che ha confidato senza colpa nell'efficacia del negozio. Questa responsabilità è di tipo precontrattuale, in quanto lede la libertà di contrarre del terzo, non essendo configurabile in capo al rappresentante alcun tipo di responsabilità per inadempimento.

Il *falsus procurator* sarà quindi tenuto a risarcire i danni derivanti dall'interesse negativo del terzo, ovvero l'interesse che egli ha a non essere partecipe o destinatario di un atto inefficace. Tale danno dovrà essere certo, e quindi sarà possibile un risarcimento solo allorquando l'inefficacia sia divenuta definitiva. Il terzo non dovrà comunque essere in colpa, e quindi non dovrà essere caduto in errore inescusabile, cioè in un errore evitabile usando la normale diligenza.

Abbiamo già avuto modo di parlare della rappresentanza apparente e delle conseguenze che da essa derivano: quando un soggetto stipula un contratto con chi, in base a circostanze univoche, mostra di avere un potere rappresentativo che invece non ha, subisce il rischio della conseguente inefficacia dell'atto, salvo il risarcimento dell'interesse negativo.

Il contratto produce invece i suoi effetti nei confronti del rappresentato apparente quando costui ha dato causa all'apparente legittimazione (rappresentanza tollerata), e il terzo vi abbia senza sua colpa confidato. La giurisprudenza della Cassazione ha recentemente affermato che il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento esige che chi lo invoca fornisca la prova di aver confidato senza sua colpa in una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non rispondente alla verità, senza che occorra la sussistenza dell'ulteriore elemento costituito dal comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza.